



Ai Comuni dell'Emilia Romagna

Ai Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo  
sul Senio

e p.c.

ANCI Emilia Romagna

[anciemiliaromagna@legalmail.it](mailto:anciemiliaromagna@legalmail.it)

**Oggetto: Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti Urbani a norma della Delibera ARERA 2021/363/R/Rif: differimento termini di consegna della raccolta dati**

Come noto, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre u.s. è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022.

Ne consegue che, in mancanza di ulteriori disposizioni, tale termine si debba intendere applicato anche all'approvazione delle tariffe del servizio e, parimenti, all'approvazione della proposta di PEF 2022-2025 secondo il nuovo metodo tariffario rifiuti deliberato da ARERA con propria del. 2021/363/R/Rif (cosiddetto MTR2): l'approvazione della proposta dei PEF 2022-2025 dovrà, quindi, necessariamente avvenire con congruo anticipo rispetto a dette scadenze stabilite per il Bilancio preventivo.

Per consentire, quindi, all'Agenzia lo svolgimento delle attività di validazione ed approvazione della proposta di PEF quadriennale 2022-2025 da inviare poi ad ARERA, è necessario che, qualora non sia già stato fatto in risposta alla precedente PG.AT/2021/0010265 del 10/11/2021, i Comuni in regime di TARI Tributo inoltrino entro il **24 gennaio 2022** i dati necessari completando l'apposito file già inviato che resta comunque disponibile anche sulla pagina web dell'Agenzia <http://www.atersir.it/metodo-tariffario-rifiuti-mtr2-delibera-arera-363-2021-r-rif>. Il differimento dei termini può consentire una migliore definizione del bilancio preconsuntivo 2021, base per le annualità PEF 2023, 2024, 2025, anche per i Comuni che abbiano già trasmesso la raccolta dati nel mese di dicembre.



Si informa, inoltre, che è in corso a cura dell’Agenzia la procedura di acquisizione di un servizio di supporto ai Comuni attraverso azienda specializzata nella redazione dei piani economici finanziari: a tale soggetto che opererà in nome e per conto dell’Agenzia, i Comuni dovranno con fiducia rivolgersi per ogni quesito e per svolgere i confronti che precederanno i passaggi istituzionali di approvazione della proposta di PEF nei Consigli Locali e d’Ambito. Appena le procedure saranno ultimate, i Comuni riceveranno i riferimenti dei propri referenti con i quali, eventualmente, completare, rettificare o integrare la raccolta dati e discutere la proposta di PEF 2022-2025 come fin qui fatto con i funzionari di ATERSIR. Ciò consentirà all’Agenzia di concentrare le proprie risorse sulle nuove e complesse elaborazioni del PEF quadriennale 2022-2025 e di curare in dettaglio ogni aspetto organizzativo e concettuale del nuovo metodo regolatorio.

Infine, con riferimento a tutte le Amministrazioni comunali, sia in regime di tributo, tributo puntuale e tariffa corrispettivo si chiede la trasmissione entro la medesima scadenza anche del valore comunale del fabbisogno standard <sup>1</sup>del servizio rifiuti (rif. art. 6 D.Lgs 26/11/2010 n. 216) relativo all’annualità 2020<sup>2</sup>, previsto dall’articolo 5 del MTR-2 quale benchmark di confronto per definire, insieme ad altri parametri, il quadrante che individua il coefficiente di recupero di produttività dei costi da considerare nel calcolo del PEF quadriennale 2022/2025.

La struttura tecnica dell’Agenzia resta a disposizione per ogni ulteriore necessità attraverso la mail [mtr@atersir.emr.it](mailto:mtr@atersir.emr.it) e, nell’occasione porge Cordiali Saluti.

Il Responsabile dell’Area  
Servizio Gestione Rifiuti

---

<sup>1</sup> Per il calcolo del fabbisogno standard è disponibile per i Comuni il simulatore IFEL 2021, alla pagina <https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti>

<sup>2</sup> Come specificato nelle “Linee guida interpretative” pubblicate dal MEF in data 31/12/2021 (vd. <https://www.finanze.it/it/inevidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2022-Aggiornamento-delle-linee-guida./>), ai fini dell’applicazione degli artt. 4 e 5 del MTR-2 occorre calcolare il valore del fabbisogno standard con i dati 2020, da considerare quale benchmark di riferimento per il confronto con il Costo Unitario effettivo 2020 utilizzato ai fini del PEF 2022, mentre per il confronto con il Costo Unitario effettivo 2021 occorre calcolare il fabbisogno standard con i dati 2021; considerando però la mancanza di aggiornamenti ufficiali per il 2021 dei dati relativi ai parametri di calcolo (tipicamente la %RD o la quantità di rifiuti totali prodotti), la scrivente Agenzia prenderà in considerazione il calcolo del fabbisogno standard 2020 quale benchmark di confronto con i Costi Unitari effettivi sia del 2020 e del 2021, salvo diversa comunicazione da parte del Comune.

*Paolo Carini*

| Firmata digitalmente secondo le normative vigenti

|